

## VERBALE DI INTESA

I rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali

### PREMESSO

CHE l’articolo 40 bis, comma 1, del Decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto che *“Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell’evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall’anno 2020 l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo”*;

CHE, in considerazione delle risorse assegnate con la disposizione citata, è intenzione delle parti riprendere il Confronto previsto dall’articolo 5, comma 3, lett. f) del CCNL Fc del 13 febbraio 2018, per la definizione dei criteri di conferimento e revoca delle posizioni organizzative previste dagli articoli 17 e 18 del CCNI, nonché per la graduazione delle posizioni stesse ai fini della retribuzione della relativa indennità;

### CONSIDERATO

CHE il tempo occorrente per concludere il confronto e per dare successivamente attuazione ai relativi esiti, rende necessario ipotizzare di far decorrere il nuovo assetto dal 1° gennaio 2021;

CHE nel frattempo è essenziale garantire la continuità dell’azione amministrativa, che potrebbe essere compromessa dalla persistente mancanza delle figure intermedie di coordinamento;

CHE tale esigenza si avverte a maggior ragione in questa fase caratterizzata dall'emergenza per l'epidemia di coronavirus e dalla conseguente adozione generalizzata di forme di lavoro a distanza che richiedono un coordinamento ancora più forte;

#### CONVENGONO

1. A quanti ricoprivano alla data del 31 dicembre 2019 un incarico di coordinamento ai sensi dell'articolo 18 del CCNI, l'incarico stesso viene riattribuito con decorrenza 1° maggio e fino al 31 dicembre 2020 senza possibilità di proroghe.
2. Tutti gli incarichi oggetto di riattribuzione sono considerati come articolo 18 e sono remunerati nella stessa misura riconosciuta fino al 31 dicembre 2019.
3. Tenuto conto della straordinaria fase di emergenza ancora in atto, in via transitoria e senza possibilità di proroghe, alla copertura degli incarichi che al 31 dicembre erano privi di titolare e per quelli che per diversi motivi non potranno essere riattribuiti ai precedenti titolari (cessazione dal servizio o rinuncia da parte dell'interessato con riferimento alla riattribuzione dal 1° maggio p.v.) si provvederà attraverso la procedura di interpello semplificata descritta nell'Informativa dell'Agenzia di cui all'allegato A) al presente verbale. I criteri previsti per la fase emergenziale non sono prorogabili né replicabili per le procedure successive e con riferimento a quelli da adottare dal 2021 saranno oggetto di preventivo confronto con le OO.SS. sulla base della vigente normativa contrattuale.
4. In via del tutto eccezionale e solo per l'anno 2020, all'onere derivante per la copertura degli incarichi di cui ai precedenti punti si provvede con le risorse a carico del bilancio dell'Agenzia già individuate nell'accordo del 22 dicembre 2010 pari a € 3.380.000,00, a cui si aggiungono le ulteriori risorse assegnate dal Decreto legge n. 162/2019 convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 pari a € 4.521.477,00.
5. A decorrere dall'anno 2021, si tornerà al cofinanziamento delle Posizioni Organizzative di cui agli articoli 17 e 18 del CCNI Agenzia Entrate utilizzando, oltre ai fondi espressamente destinati dal Decreto milleproroghe a questo scopo, ulteriori somme provenienti sia dal Fondo per le risorse decentrate sia dal bilancio dell'Agenzia. Per queste due ultime fonti di finanziamento non potrà essere superata la misura massima di quanto storicamente previsto dagli accordi precedenti.

Tutti gli importi sono espressi al netto degli oneri a carico dell'Agenzia.

*Roma, 20 aprile 2020*

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>ORGANIZZAZIONI SINDACALI</b>	
<b>FIRMATO</b>	<b>CISL FP</b>	<b>FIRMATO</b>
	<b>FP CGIL</b>	<b>FIRMATO</b>
	<b>UIL PA</b>	<b>FIRMATO</b>
	<b>CONFSAL UNSA</b>	<b>FIRMATO</b>
	<b>FLP</b>	<b>FIRMATO</b>
	<b>CONFINTESA FP</b>	<b>NON FIRMA</b>

## **DICHIARAZIONE CONGIUNTA ALLEGATA ALL'ACCORDO DEL 20 APRILE**

Le Parti convengono di aprire entro il mese di aprile del corrente anno le trattative sulle seguenti materie:

1. fondo salario accessorio (FPSRUP) relativo all'anno 2018;
2. anticipazione dell'indennità di front-office per l'anno 2019;
3. accordo annuale sulla stabilizzazione dei distacchi.